



REGOLAMENTO CONDOTTA AUTISTI E CONDUZIONE AUTOMEZZI

CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI VICENZA - ODV

Approvato con Determinazione del Presidente n. 28 del 13 novembre 2016

Modifiche approvate con Delibera del Consiglio Direttivo del 11 luglio 2018

Modifiche approvate con Delibera del Consiglio Direttivo del 25 febbraio 2020

Modifiche approvate con Delibera del Consiglio Direttivo del 21 gennaio 2021

REGOLAMENTO CONDOTTA AUTISTI E CONDUZIONE AUTOMEZZI

Art 1 – Principi generali

Le patenti, le immatricolazioni, la gestione dei mezzi, le norme generali di condotta degli autisti e della conduzione dei mezzi sono regolamentate dal vigente “Testo Unico delle norme per la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana” (di seguito “*Testo Unico*”)

È fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli CRI di prendere costantemente conoscenza delle regole, delle disposizioni e delle indicazioni emanate dai responsabili ai diversi livelli dell’Associazione, curando il loro costante aggiornamento.

Durante la circolazione, i conducenti dei veicoli CRI devono improntare la loro condotta alla massima diligenza, prudenza e correttezza al fine di tutelare l’incolumità dell’equipaggio, dei trasportati e dei terzi oltre a garantire la migliore conservazione dei veicoli e delle attrezzature dell’Associazione.

I conducenti di veicoli CRI devono sempre mantenere un contegno corretto e civile, evitando nel modo più assoluto diverbi e discussioni con gli altri utenti della strada.

Il conducente non deve porsi in servizio alla guida del veicolo CRI in stato di alterazione psicofisica correlata all’ingestione di qualsiasi quantitativo di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

In nessun caso il conducente può trasportare persone in numero superiore a quello indicato sulla carta di circolazione.

I conducenti dei veicoli CRI sono classificati in:

- conducenti di veicoli di trasporto;
- conducenti di veicoli di soccorso.

Art. 2 – Responsabilità del conducente

Ferma restando la tutela dovutagli in materia di responsabilità civile, garantita dall’assicurazione obbligatoria dei mezzi, il conducente abilitato alla guida di veicoli CRI è responsabile in via amministrativa e penale di ogni sinistro o danno causato a persone o cose da un mezzo dell’Associazione da lui guidato, nei limiti previsti dalle norme in vigore.

Art. 3 – Comportamento dei conducenti dei veicoli di trasporto

I conducenti dei veicoli da trasporto CRI sono responsabili della corretta sistemazione delle cose e delle persone trasportate.

In nessun caso è consentito il trasporto di persone in numero superiore a quello indicato sulla carta di circolazione ovvero di cose oltre i limiti di portata indicati sulla carta di circolazione stessa.

I conducenti dei veicoli da trasporto non possono utilizzare i dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e/o di allarme acustico.

I conducenti devono condurre il mezzo con la massima attenzione al comfort delle persone trasportate, evitando brusche frenate ed accelerazioni, affrontando curve e dossi a velocità moderata e nei limiti del possibile evitando le asperità del manto stradale.

Art. 4 – Comportamento dei conducenti dei veicoli di soccorso

Il conducente di un veicolo di soccorso è prima di tutto un soccorritore che, svolti i propri compiti di conduzione del mezzo, deve collaborare con l’equipaggio durante le fasi di soccorso e di movimentazione del paziente.

Il conducente è responsabile della conduzione del mezzo e della sicurezza del personale durante gli interventi d'emergenza. Egli ha il compito di:

- a) coordinare l’equipaggio del veicolo, ad eccezione degli aspetti sanitari, per tutte le fasi del trasferimento che riguardano la propria competenza quale responsabile del veicolo condotto;

- b) curare la sicurezza delle persone che stanno realizzando l'intervento;
- c) assicurare la posizione più corretta del veicolo durante le operazioni di soccorso;
- d) condurre il mezzo con la massima attenzione al comfort del paziente e dell'equipaggio, evitando brusche frenate ed accelerazioni, affrontando curve, rotatorie e dossi a velocità moderata e nei limiti del possibile evitando le asperità del manto stradale.

Art. 5 – Controlli preliminari all'inizio del servizio

Il conducente di veicoli di trasporto e di soccorso deve:

- scollegare, se presente, il cavo di alimentazione del veicolo, avvolgendolo poi e riponendolo sugli appositi supporti;
- effettuare le verifiche funzionali previste dal modulo di controllo automezzo compilandolo debitamente;
- prima della partenza il conducente del veicolo di soccorso deve verificare, se presente, che la barella sia correttamente bloccata nella propria sede.

Art. 6 – Utilizzo dei dispositivi di ritenuta

Quando il veicolo CRI è dotato di dispositivi di ritenuta, il conducente, il paziente (anche barellato) ed i passeggeri, durante la marcia, devono farne costantemente uso.

Il conducente di veicolo CRI è corresponsabile del corretto adempimento dell'obbligo di cui al comma precedente per tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, si trovano a bordo del mezzo, ferma restando la responsabilità amministrativa di questi ultimi.

Il personale medico, infermieristico ed i soccorritori che prestano assistenza ad un ferito o ad un malato trasportato sono esonerati, in caso di servizio urgente di istituto, dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di ritenuta.

Ogni utilizzo improprio dei dispositivi di ritenuta da parte del personale di cui al comma precedente potrebbe essere oggetto di provvedimento disciplinare nel rispetto dei regolamenti interni.

Art. 7 – Trasporto di persone diverse dai Soci CRI

Salvo che non siano fruitori di servizi assistenziali, di soccorso o di altro servizio a qualsiasi titolo prestati dall'Associazione, non è permesso fare uso di veicoli CRI per effettuare il trasporto di persone non facenti parte dell'Associazione.

Sui veicoli di soccorso e sulle ambulanze di trasporto può essere trasportata una sola persona che assiste o accompagna il paziente. In ogni caso salvo specifiche esigenze che devono essere valutate dal conducente caso per caso – ad esempio nel trasporto/soccorso di minorenne – durante la marcia l'accompagnatore non può trovarsi nel comparto sanitario ma deve sedere nel posto del passeggero della cabina di guida e fare obbligatoriamente uso delle cinture di sicurezza nel rispetto della Legge e del presente regolamento.

Art. 8 – Modalità di esecuzione del servizio di assistenza sanitaria

Il conducente del veicolo di soccorso deve concordare con i responsabili della manifestazione il corretto posizionamento del mezzo verificando che sia presente in ogni momento una via di fuga percorribile in caso di bisogno.

Art. 9 - Modalità di conduzione in emergenza

Durante l'espletamento di un servizio in emergenza, il conducente deve utilizzare congiuntamente in modo continuo i dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiate blu ed acustici di allarme (sirena). Solo in questo caso il conducente di veicolo C.R.I può derogare alle norme di comportamento del Codice della Strada così come previsto dalla Legge.

Anche nelle condizioni indicate al comma precedente, il conducente di veicolo CRI deve sempre osservare le regole di comune prudenza e diligenza per prevenire ed evitare pericoli alla pubblica incolumità. Il conducente del veicolo di soccorso, infatti, non deve mai mettere in secondo piano la sicurezza a favore della tempestività dell'intervento.

I dispositivi luminosi possono essere utilizzati individualmente (senza sirene) unicamente:

- in caso di sosta in posizione di scarsa visibilità;
- per soste operative;
- per effettuare manovre di inversione di marcia;
- sosta in corsia d'emergenza;
- retromarcia in autostrada o strade extraurbane.

Nei servizi in convenzione è esclusivamente la C.O. 118 a determinare se l'ambulanza deve utilizzare i dispositivi di emergenza in applicazione dei protocolli clinici e dei codici assegnati.

I dispositivi di emergenza sono da intendere come richiesta di precedenza agli altri utenti della strada ma non costituiscono un diritto alla stessa.

Art. 10 – Velocità durante i servizi di emergenza

Quando ricorrono le condizioni d'emergenza e le circostanze richiedano un'andatura sostenuta del veicolo CRI, la velocità deve essere comunque proporzionata al traffico, all'efficienza del mezzo, al fondo stradale, alla prontezza di riflessi del conducente e ad ogni altra circostanza rilevante.

Salvo situazioni particolarmente favorevoli di traffico ovvero in caso di circolazione su strade a più corsie per ogni senso di marcia, la velocità massima del veicolo di soccorso, durante l'espletamento di un urgente servizio d'istituto, non deve di norma superare i 90 Km/h.

È in ogni caso fatto assoluto divieto di procedere a velocità manifestamente eccessiva o comunque tale da costituire pericolo in relazione a circostanze di tempo e di luogo, in particolare nelle seguenti situazioni:

- a) nei centri abitati,
- b) nei luoghi frequentati da bambini,
- c) in prossimità di lavori,
- d) nelle ore notturne,
- e) in caso di forte precipitazioni atmosferiche.

Art. 11 – Comportamento alle intersezioni durante i servizi di emergenza

Anche quando ricorrono le condizioni d'emergenza è fatto divieto ai conducenti CRI di attraversare incroci a velocità senza accertarsi, fermandosi se necessario, che tutti gli altri conducenti abbiano avuto la percezione visiva o sonora dei dispositivi di allarme e si siano arrestati tempestivamente e in condizioni di sicurezza.

Nelle condizioni indicate dal precedente comma, quando devono attraversare incroci con dispositivi semaforici disposti al rosso o in cui normalmente ci si dovrebbe arrestare per dare la precedenza agli altri utenti, i conducenti di veicoli in emergenza devono ridurre particolarmente la velocità, fino a fermarsi se necessario e riprendere la marcia solo dopo essersi accertati che gli altri utenti del traffico abbiano messo in atto tutte le misure utili a consentire il transito del veicolo CRI in emergenza, in condizioni di sicurezza.

Art. 12 – Altri comportamenti vietati durante i servizi di emergenza

Durante la circolazione in condizioni d'emergenza è fatto inoltre divieto di porre in essere i seguenti comportamenti contrari ai principi di prudenza e diligenza:

- a. circolare contromano o sorpassare in prossimità ed in corrispondenza di curve o dossi

- quando la visibilità sia molto limitata;
- b. invertire la marcia su autostrade o strade assimilate senza avvalersi dell'ausilio di persona a terra che controlli il traffico, o comunque senza far uso della massima cautela possibile;
 - c. usare i proiettori abbaglianti in fase di incrocio con altri veicoli;
 - d. marciare sui marciapiedi a velocità eccessiva o in presenza di pedoni;
 - e. sorpassare a destra se non assolutamente necessario e dopo avere la certezza che il conducente che precede, ha compreso l'intenzione di effettuare la manovra.

Art. 13 – Durata della guida

Il conducente di veicoli CRI non può essere impegnato nella guida per più di 9 ore consecutive. Su ventiquattro ore, il tempo effettivo di guida non può comunque superare 12 ore.

Dopo quattro ore e mezzo di guida consecutive il conducente deve effettuare una pausa della durata di almeno 30 minuti.

Tra un periodo di guida di 9 ore consecutive ed il successivo periodo di guida il conducente deve poter fruire di un periodo di riposo di almeno 12 ore. Nei servizi fuori sede, la durata del riposo può essere frazionata nell'arco di 24 ore ma in ogni caso deve ammontare complessivamente ad almeno 8 ore.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli e ai conducenti della CRI, impiegati in servizi di soccorso, ovvero nel corso di operazioni di protezione civile e qualora possa essere evocato lo stato di necessità.

Art. 14 – Comportamento da tenere in caso di incidente stradale

Se il veicolo CRI si trova a transitare nei pressi di un incidente stradale è necessario fermarsi (anche se si è emergenza con dispositivi accesi) in quanto va verificata la presenza di feriti.

In caso di presenza di feriti il conducente del veicolo CRI dovrà prendere contatto con la Centrale Operativa 118 con la quale:

- concordare le modalità di soccorso, comunicando lo stato di impiego del mezzo che si sta conducendo (libero - impegnato);
- valutare, nel caso in cui l'ambulanza CRI sia già impegnata in un trasporto, la possibilità di lasciare sul posto un soccorritore con presidi idonei per prestare il primo soccorso in attesa dell'arrivo del 118, mentre l'ambulanza CRI prosegue presso la propria destinazione.

Art. 15 – Posizionamento dell'ambulanza in caso di incidente stradale

Il conducente del veicolo CRI di soccorso durante un servizio di urgenza/emergenza in strada (incidente stradale) deve posizionare l'ambulanza in modo da garantire la sicurezza dell'equipaggio che sta operando, evitando di ostacolare l'eventuale arrivo di altri mezzi di soccorso (auto medica, vigili del fuoco, forze dell'ordine) e se possibile deve poter lasciare defluire il traffico.

Art. 16 – Collaborazione con eliambulanza

Il conducente di veicoli CRI deve assicurarsi, prima dell'atterraggio dell'elicottero, che l'area sia libera da materiali di vario genere che potrebbero prendere il volo e diventare quindi pericolosi (es. lenzuola, teli, coperte, metalline, materiale leggero in genere).

Durante l'atterraggio è necessario che le porte del veicolo di soccorso restino chiuse e vi siano motore e lampeggianti accesi.

Art. 17 – Comportamento in caso d'incidente con il veicolo CRI

Fermo restando l'adempimento degli obblighi di fermarsi e prestare soccorso previsti dalla vigente normativa, nel caso in cui il veicolo CRI si trovi coinvolto in un incidente, anche se di lieve entità, il

conducente di veicolo CRI ha l'obbligo di procurarsi tutti i dati necessari di tutti i conducenti dei veicoli coinvolti; appena completato il servizio che stava svolgendo, ha inoltre l'obbligo di compilare un rapporto esauriente del sinistro su apposito modello, informando il responsabile del parco automezzi ed il Presidente del Comitato.

Ove possibile, deve essere sempre fatto intervenire un organo di polizia stradale per il rilevamento del sinistro. Al conducente di veicoli CRI è fatto in ogni caso divieto di sottoscrivere il modello di constatazione amichevole di sinistro.

Se l'incidente è avvenuto durante un servizio in convenzione (118, dimissioni, rsa, trasporto organi o emoderivati) va informata immediatamente la C.O. 118, successivamente informare il Responsabile dei Servizi Sanitari o il responsabile del parco automezzi o il Presidente.

Se l'incidente è avvenuto prima o durante un qualsiasi altro servizio va informato il Responsabile dei Servizi Sanitari o il responsabile del parco automezzi o il Presidente.

Art. 18 – Rapporti con le Forze di Polizia e con altri soggetti preposti alla regolazione del traffico

Durante la circolazione, i conducenti di veicoli CRI devono avere al seguito la patente di servizio CRI che deve essere esibita ad ogni richiesta delle Forze di Polizia.

Il conducente di un veicolo CRI ha sempre l'obbligo di fermarsi quando un agente in servizio di polizia stradale glielo impone. Qualora, durante l'espletamento di un urgente servizio d'istituto, il conducente di veicolo CRI sia fermato da un organo di polizia stradale preposto al controllo del traffico egli è tenuto a fermarsi in ogni caso, informando il pubblico ufficiale della tipologia del servizio svolto e dell'urgenza dello stesso. Eventuali ulteriori spiegazioni relative al comportamento tenuto ed il tipo di servizio svolto dovranno essere fornite, ove consentito, dopo che il servizio urgente è stato portato a termine, in ogni caso il fatto deve essere riferito al Presidente o in sua assenza al Vice Presidente entro le 24 ore successive.

Art. 19 – Conclusione del servizio

Il conducente di un veicolo CRI deve alla conclusione di ogni servizio:

- a. effettuare il rifornimento di carburante se il livello è inferiore a metà serbatoio;
- b. compilare il foglio viaggio in tutte le sue parti con calligrafia leggibile. Indicare nello spazio apposito l'ora di inizio e di fine della sosta anche se inferiore alla mezz'ora;
- c. riporre le chiavi del veicolo nell'apposita bacheca al numero corrispondente se il mezzo è ricoverato all'esterno dell'autorimessa della CRI o sul cruscotto nel caso in cui il mezzo sia ricoverato all'interno dell'autorimessa della CRI. Nel caso in cui il mezzo sostenga presso una delle sedi esterne l'autista dovrà attenersi alle disposizioni date dal responsabile della sede di appartenenza in relazione alle modalità di custodia e di deposito delle chiavi;
- d. parcheggiare presso le sedi i veicoli negli appositi stalli individuabili, per la sede di Vicenza, attraverso i cartelli identificativi;
- e. collaborare con il resto dell'equipaggio, quindi, alla pulizia di tutti i vani del veicolo;
- f. segnalare eventuali anomalie riscontrate nella funzionalità del veicolo lasciando una segnalazione sulla scheda di controllo e scrivendo una nota sulla lavagna automezzi. Nel caso in cui vi fosse la necessità di segnalare problematiche gravi o urgenti è necessario che venga contattato il reperibile responsabile del parco automezzi.

Art. 20 – Rilascio patenti per conversione

Il Delegato Tecnico può richiedere (alternativamente) al Consiglio Direttivo, al Presidente o al Vice Presidente il rilascio ad un Volontario/Dipendente di una patente CRI per conversione da quella civile nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico.

In questo caso viene richiesto al Volontario/Dipendente, preliminarmente alla visita medica prevista dal citato Testo Unico, di frequentare un corso di formazione propedeutico al rilascio della patente CRI riguardante i contenuti del presente regolamento e le modalità d'uso dei mezzi CRI.

Tale corso verrà organizzato con cadenza bimestrale alla presenza di almeno 8 (otto) richieste di conversione pendenti.

Il Consiglio Direttivo, il Presidente o il Vice Presidente potranno deliberare l'organizzazione di corsi, di cui al paragrafo precedente, con tempistiche diverse a seconda di eventuali necessità.

Art. 21 – Rilascio patente CRI di Ambulanza e affiancamento alla guida

La patente CRI è rilasciata nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico. Una volta conseguita la patente CRI per la conduzione di ambulanze il Volontario/Dipendente potrà guidare autonomamente nei servizi sanitari ad eccezione dei servizi in convenzione con l'Azienda Sanitaria.

Al fine di poter condurre autonomamente le Ambulanze e le Automediche nei servizi sanitari in convenzione con l'Azienda Sanitaria, l'autista dovrà obbligatoriamente effettuare, con esito positivo, delle guide in affiancamento con autisti esperti. La Commissione di Passaggio Qualifiche delibererà insindacabilmente il passaggio, con esito positivo, delle guide in affiancamento e abiliterà quindi l'autista per la conduzione autonoma di Ambulanze e Automediche nei servizi sanitari in convenzione con l'Azienda Sanitaria.

Le modalità di affiancamento alla guida saranno stabilite da appositi documenti approvati dal Consiglio Direttivo o dal Consigliere all'uopo delegato.

Art. 22 – Addebito dei danni cagionati dagli Autisti agli automezzi della CRI Vicenza

Nel rispetto di quanto previsto dal "*Codice Etico, Provvedimenti Disciplinari e Collegi Disciplinari*" l'appartenente alla CRI è tenuto ad utilizzare le risorse disponibili secondo criteri di economicità.

Nel rispetto del principio appena enucleato ed al fine di disincentivare l'utilizzo improprio degli automezzi di proprietà e/o in uso alla CRI Vicenza, è addebitato all'Autista CRI, nelle fattispecie che seguono, il 10% del valore dei danni da questo cagionati agli automezzi; il valore dei danni è desumibile dalla somma dei valori delle fatture emesse dai fornitori cui viene affidato il lavoro di sistemazione/riparazione degli automezzi danneggiati.

- **DANNI NON DICHIARATI:** per ogni danno non dichiarato ad un automezzo CRI - identificato tramite incrocio dei dati/testimonianze ovvero dal controllo dei moduli di "controllo automezzo" da compilare ad inizio turno (di cui al precedente Art. 5. L'importo massimo addebitabile all'autista CRI per ogni sinistro è pari ad euro 500,00 (euro cinquecento/00);
- **DANNI DICHIARATI:** per ogni danno dichiarato, successivo al primo sinistro, causato da imperizia, colpa ovvero imprudenza (accertata dal Consiglio Direttivo). L'importo massimo addebitabile all'autista CRI per ogni sinistro è pari ad euro 500,00 (euro cinquecento/00).

Le somme saranno addebitate agli autisti a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 23 – Norme attuative

Il presente regolamento è adottato con opportuno provvedimento del Consiglio Direttivo della Croce Rossa Italiana – Comitato di Vicenza ed è immediatamente vigente, fatta eccezione per l'art. 22 che sarà vigente a far data dal 1 agosto 2021.

Copia del presente regolamento deve essere pubblicata all'albo in tutte le sedi del Comitato e sul sito web dello stesso.

Nelle more dell'entrata in vigore di quanto previsto dall'art. "20 - Rilascio patenti per conversione" tutti gli autisti ai quali è stata rilasciata una patente CRI per conversione successivamente al 1 gennaio 2017 dovranno frequentare il corso propedeutico di cui al citato art. 20.